



Comune di SCANDOLARA RAVARA  
(Provincia di Cremona)

**ORDINANZA EX ART. 50 D. LGS. 267/2000  
NUMERO 12 DEL 09/08/2019**

**TUTELA DEL TERRITORIO,  
PULIZIA E MANUTENZIONE DI FOSSI, RIVI SCOLATORI,  
AREE A SALVAGUARDIA DELL'IGIENE,  
A TUTELA DELLA SICUREZZA STRADALE  
E PER PREVENIRE FENOMENI DI ALLAGAMENTO DEL  
CENTRO ABITATO E DELLE STRADE  
IN CASO DI FORTI PIOGGE**

*Definizione di misure regolative per l'esecuzione, da parte dei cittadini e dei consorzi di bonifica e d'irrigazione, di attività su aree private ricadenti all'interno dei centri abitati e sul reticolo idrico dell'intero territorio comunale relativamente a taglio erba e pulitura dei terreni, opere di escavazione, profilatura, ricalibratura, spurgo e pulizia su fossi e/o canali di scolo.*

**IL SINDACO**

**Premesso**

- che la crescita delle essenze arboree ed erbacee aumenta il rischio di incendi di aree incolte, nonché problemi di ostruzione di fossi e canali atti al deflusso delle acque nel reticolo idrografico minore;
- che l'erba incolta rende i terreni un ambiente favorevole alla proliferazione di insetti ed animali nocivi per la salute e la sicurezza dell'uomo ed aumenta il rischio di incendio lungo le strade comunali e vicinali;
- che la presenza di terreni incolti confinanti con abitazioni costituisce un habitat per topi, ratti, serpenti, insetti ed altri animali; che tale circostanza, se non controllata, può essere causa di inconvenienti igienici e che il relativo controllo si attua soprattutto garantendo la pulizia dei terreni;

- che la presenza di numerosi fossi e scoli del reticolo idrico sul territorio comunale, se non adeguatamente puliti e spurgati, è concausa di fenomeni di esondazione ed allagamenti in caso di eventi meteorici avversi di anche non particolarmente forte intensità;
- che in date anche recenti si sono verificati estesi allagamenti a seguito di forti piogge con alluvione che ha interessato gran parte del territorio, determinata anche – come concausa – dalla ostruzione e mancata pulizia dei fossi di colo, avendosi anche come effetto il danneggiamento di alcune opere stradali;

#### **Tenuto conto**

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che l'art. 13, comma 2 della legge n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun Sindaco quale autorità sanitaria locale;
- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;
- che il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico/amministrativo;
- che gli articoli 913, 915, 916, 917 del codice civile individuano come obbligati ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d'acqua superficiali, i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d'acqua e agli utilizzatori degli stessi;
- degli articoli 29 – 31 – 32 – 33 del D.Lgs. 285/1992;
- dell'art. 50 commi 3, e 5, e dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

#### **Considerato**

- che è necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze arboree, pulite e curate tutte le aree del territorio comunale ed in particolare le aree ricadenti all'interno dei centri abitati, nonché mantenere funzionante e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale, ecc.) delle acque meteoriche e di esondazione al fine di prevenire ed evitare situazioni determinanti rischi igienico sanitari, nonché pericolo di allagamenti;

#### **Valutata**

- la necessità di mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree ed i fossi che attraversano le proprietà private, ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, al fine di rendere più sicure la viabilità vicinale di uso pubblico e le abitazioni;

### **Riconosciuta**

- altresì la necessità di garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse per evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica ed in particolare pertanto presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenute come prescritto dal codice della strada;

### **Richiamate**

- le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed in particolare il Nuovo Codice della Strada, D.Lgs n. 285 del 30/04/1992, aggiornato dalla Legge 1 agosto 2003 n.214 e nello specifico: l'art 15 (Atti vietati), l'art 29 (Piantagioni e Siepi), l'art 31 (Manutenzione delle ripe), l'art 32 (Condotta delle acque), l'art.33 (Canali artificiali e manufatti medesimi) e ss.mm.ii.

### **Rilevato**

- che si ritiene necessario mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale ecc...) delle acque meteoriche e di esondazione prospicienti le strade comunali, per mantenere sicura la viabilità vicinale di uso pubblico, la viabilità vicinale e le abitazioni, nonché tutto il territorio comunale al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o di allagamenti;
- che, al fine di garantire il regolare scolo e deflusso delle acque in caso di abbondanti piogge, occorre mantenere puliti gli alvei dei corsi d'acqua superficiali nonché i fossati ed i canali presenti sul territorio comunale;

### **Considerato**

- che il non regolare scolo e deflusso delle acque può comportare, a causa del ristagno delle stesse, l'insorgere di numerosi problemi di carattere igienico- sanitario, quali il richiamo per topi, il proliferarsi di insetti e la formazione di putrescenze maleodoranti;
- che su alcuni fossi e canali da anni non vengono svolte opere di manutenzione, quali: pulizia del fondo dai detriti depositati, sfalcio delle rive e taglio delle piante cresciute spontaneamente all'interno dell'alveo;
- che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o delle scarpate non correttamente sfalciate;
- che è necessario obbligare i proprietari ad assicurare la costante manutenzione dei terreni in stato di abbandono e delle aree libere in stato di degrado al fine di risolvere le anzidette problematiche igienico-sanitarie, oltre a prevenire possibili focolai di incendio ed assicurare condizioni di decoro all'intero territorio comunale;
- che, in particolare, il presente provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale;
- che inoltre, in particolare, il presente provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire esondazioni ed allagamenti in caso di piogge;

### **Ritenuta**

- l'urgenza e la necessità di provvedere allo spurgo e alla pulizia dei corsi d'acqua quali: canali e fossi correnti sul territorio comunale, allo scopo di consentire il regolare deflusso delle acque;

### **Tenuto conto**

- che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990;

### **Visto**

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria ed in merito agli interventi di Polizia Stradale e di Protezione Civile;

- Part. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

## ORDINA

- alla generalità dei proprietari dei terreni incolti ricadenti all'interno della perimetrazione dei centri abitati di procedere periodicamente agli interventi di pulizia di seguito elencati:
  - a) taglio dell'erba e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private poste all'interno dei centri abitati;
  - b) regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private poste all'interno dei centri abitati;
  - c) escavazione, profilatura, ricalibratura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi interpoderali e dei canali di scolo delle acque meteoriche anche superficiali, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali;
- ai proprietari e/o agli affittuari dei terreni e delle aree libere ubicate nel territorio comunale di non lasciare in deposito sugli stessi terreni materiale di qualsiasi natura, tale da offrire rifugio ad animali che siano potenziali veicoli di malattie o comunque di inconvenienti igienico - sanitari;
- ai proprietari e/o agli affittuari dei terreni e delle aree libere ubicate nel territorio comunale di tenere le aree in questione sgombre da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe, da immondizie e da rifiuti in genere, mantenendo le aree di loro proprietà pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati anche il possibile rischio di propagazione di incendi;
- ai legali rappresentanti dei Consorzi di Bonifica e di Irrigazione, ed ai proprietari delle rogge e fossi di colo consortili ed ai proprietari di rogge e fossi di colo privati, di eseguire i lavori di taglio di erba e pulizia delle scarpate e cigli, profilatura, ricalibratura, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo;
- ai proprietari dei terreni confinanti con i fossi di scolo delle strade vicinali e comunali, in osservanza del vigente Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, di eseguire i lavori di taglio di erba e pulizia delle scarpate e cigli, profilatura, ricalatura, spurgo e pulizia dei fossetti di scolo stessi;

## DISPONE

che tali operazioni dovranno essere comunque tutte effettuate ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi e comunque con minimo di **due cicli di lavoro**

## DISPONE ALTRESI'

- che il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura dei fossi sia rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e consegnato in discarica autorizzata;
- che sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss. mm. (Nuovo Codice della Strada) e articolo n. 21 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss. mm. (Regolamento d'esecuzione) per l'esecuzione dei lavori ingombrando la sede stradale. Se del caso, prima dell'inizio di tali lavori, dovranno essere concordati con l'Ufficio di Polizia Municipale di questo comune i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale;

## DEMANDA

alla Polizia Locale, di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

## AVVERTE

- che restando ferme l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, in caso di inosservanza, il Comune provvederà all'applicazione di una sanzione amministrativa da **€ 168,00 ad € 674,00** come previsto dall' art. 29 comma 2 e 3, art 31 comma 1 e 2, art. 32, comma 6, art. 33 commi 3-5 e 7 del **Nuovo Codice della Strada** (D. Lgs. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni) o delle altre disposizioni di legge e regolamentari.

## INFORMA

- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso l'ufficio tecnico comunale;
- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

## DISPONE

che la presente ordinanza

1. sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché sia affissa in formato sintetico nei luoghi pubblici maggiormente frequentati (esercizi pubblici, uffici pubblici);
2. per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;
3. sia comunicata all'Ufficio Tecnico, all'Ufficio di Polizia Locale;
4. sia notificata ai Consorzi di Bonifica Dunas con sede in Cremona e Consorzio Bonifica Navarolo con Sede in Casalmaggiore
5. sia comunicata alla locale Stazione Carabinieri di Scandolara Ravara
6. sia comunicata alle Associazioni di Categoria Agricoltori



IL SINDACO  
Oliva Ennio Roberto

